



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO DEL PROCURATORE**

Prot. n. 517/2025

Ord. Serv. _____

Reggio nell'Emilia, 24 aprile 2025

**Ai\lle Signori\le Sostituti\le Procuratore della Repubblica -
Ai\lle Signori\le Vice Procuratori Onorari -
Alla Signora Direttore di Divisione -
All'Ufficio CIT -**

Ufficio

**Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
(per tutti anche per inoltrare ai Comandi dipendenti)
Al Sig. Comandante della Polizia Locale
(anche per inoltrare ai Comandi della Polizia Locale della provincia)
Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale
Alla Signora Comandante del Gruppo dei Carabinieri Forestali di Modena
Al Sig. Comandante del NIR RE della Polizia Penitenziaria di Bologna
Alla Sig.ra Dirigente del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica
Polizia Postale e della Comunicazioni di Bologna
Al Sig. Dirigente della Sezione di Polizia Stradale
Al Sig. Comandante Carabinieri Tutela Agroalimentare
Al Sig. Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro C.C.
Al Sig. Dirigente della Polizia Ferroviaria
Ai Sig.ri Responsabili delle Aliquote di PG - PS CC e GdF in sede**

Reggio nell'Emilia

e per opportuna conoscenza

**al Signor Procuratore Generale della Repubblica -
Bologna**

**Alla Signora Presidente del Tribunale -
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati -
Al Signor Presidente della Camera Penale -**

Reggio nell'Emilia

Oggetto: Entrata in vigore della Legge 31 marzo 2025, n. 47, in materia di durata delle operazioni di intercettazione. Disposizioni a tutela della riservatezza delle persone indagate o di soggetti terzi

§ 1. Premessa. L'applicazione immediata delle nuove disposizioni

In data odierna entra in vigore la Legge 31 marzo 2025, n. 47, pubblicata in G.U. il 9 aprile 2025, che, con il primo comma dell'art. 1, ha modificato il comma 3 dell'art. 267 c.p.p. introducendo, alla fine, il seguente periodo: *«Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»*.

L'altro comma dell'art. 1 interviene sull'art. 13 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modifiche dalla Legge 12 luglio 1991, n. 2023, per coordinare la nuova disciplina del termine di durata delle intercettazioni con tutte le ipotesi normative sottratte all'applicazione del termine ordinario di durata.

La legge non prevede una disciplina transitoria volta a regolamentare le situazioni in corso maturate sotto il precedente regime del termine ordinario, sicchè se ne deve dedurre, in ossequio al *principio tempus regit actum* avente rilevanza costituzionale (art. 25, comma 2°, art. 11 preleggi c.p.c., art. 2 c.p.) e sovranazionale (art. 7 CEDU) in materia penale, **che essa si applichi anche alle operazioni di intercettazione in corso nell'ambito di procedimenti già instaurati.**

Le presenti disposizioni vengono emanate al fine di fornire le prime indicazioni interpretative ed operative della nuova normativa, secondo quanto è emerso in occasione della riunione dei Magistrati dell'Ufficio dello scorso 25 marzo 2025, e sono ovviamente suscettibili di essere riviste alla luce degli orientamenti dell'Ufficio GIP in sede e della Corte di Cassazione che si consolideranno nel frattempo.

§ 2. Gli “elementi specifici e concreti” e l'obbligo della loro espressa motivazione

L'elemento di novità introdotto dalla L. 47\2025 – finalizzato a rafforzare i presidi di garanzia dei diritti delle persone coinvolte nell'attività di intercettazione – attiene al regime temporale della proroga **dopo che le intercettazioni sono state disposte.**

Nessuna modifica dunque concerne i presupposti giustificativi dell'attività tecnica che continuano ad essere previsti dall'art. 267 c.p.p., sia con riferimento ai

“*gravi indizi di reato*”, in relazione ai limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p., sia con riferimento alla “*assoluta indispensabilità*” dell’attività intercettiva ai fini dello sviluppo e del prosieguo delle indagini.

L’intervento legislativo, in particolare, incide sul terzo comma dell’art. 267, prevedendo l’*ammissibilità* della proroga successiva ai primi quarantacinque giorni, e dunque **dalla terza proroga in avanti, ma subordinandone la legittimità all’espressa motivazione dell’assoluta indispensabilità ed alla indicazione di elementi specifici e concreti che la giustificano.**

In precedenza, come è noto, l’art. 267, comma 3°, c.p.p. richiedeva per la proroga esclusivamente la persistenza dei presupposti giustificativi richiesti dal comma 1 dell’art. 267 c.p.p. (*gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità*) per attivare l’intercettazione.

Il requisito della “*assoluta indispensabilità*” dell’attività tecnica, già presente nella formula descrittiva dell’art. 267, comma 1 e rimasto inalterato, viene ora ancorato dal nuovo 3° comma della norma alla necessità di disporre di “*elementi specifici e concreti*” che debbono sopravvenire dall’attività di indagine in corso e che non possono pertanto essere affidati a generiche formule di stile – come il richiamo all’importanza dello strumento delle intercettazioni, o alla necessità di proseguire le indagini stante la prevedibile reticenza delle persone offese, o al particolare allarme sociale della vicenda oggetto di indagine.

Tali elementi debbono necessariamente emergere nel corso dei singoli periodi oggetto di proroga a partire dalla terza e possono essere ricavati sia dall’attività di intercettazione da prorogare che dalla intercettazione di conversazioni su altri indagati del medesimo procedimento quanto dalle altre attività di indagine in esso svolte (pedinamenti, sommarie informazioni testimoniali, perquisizioni e sequestri, analisi del traffico telefonico, indagini patrimoniali, etc.).

La legge invero non esige che gli elementi sopravvenuti debbano necessariamente derivare dall’attività intercettiva di cui si richiede la proroga, sicchè occorrerà valutare, con cadenza quindicinale, le risultanze emerse nel contesto complessivo dell’indagine per desumerne la sussistenza di fatti, ancorchè autonomamente considerati privi di rilevanza penale, indicativi dell’*“assoluta indispensabilità”* del proseguimento delle operazioni tecniche.

In prossimità della scadenza del termine dell’attività prorogata, la Polizia giudiziaria, anche previa interlocuzione con il Magistrato titolare dell’indagine, dovrà evidenziare tutte quelle acquisizioni (identificazione di nuovi soggetti, nuove relazioni

con soggetti indagati, accertamento di fatti coerenti con i reati per cui si procede, approfondimenti di natura documentale o patrimoniale etc.) che, da sole o, più verosimilmente, correlate agli elementi acquisiti nel corso delle precedenti proroghe, rivelino la persistenza dei gravi indizi di reato e richiedano quindi l'assoluta indispensabilità della prosecuzione dell'attività tecnica per il loro accertamento.

In tal senso potranno assumere sintomatica rilevanza, ed andranno puntualmente evidenziate unitamente agli altri elementi acquisiti, le eventuali anomale cautele adottate dalle persone intercettate, quali ad es. lasciare o spegnere i telefoni in occasione di incontri, l'utilizzo di un linguaggio criptico, l'utilizzo di utenza dedicata a contatti riservati, il frequente cambio di scheda, etc.

Pur non potendo esaurire in questa sede l'individuazione di tutti gli *"elementi specifici e concreti"*, appare utile evidenziare che tra questi possono essere indicate anche le ragioni per cui si ritiene di dover procedere ad attività concomitanti allo svolgimento delle intercettazioni ed utili anche a fungere da opportuna sollecitazione dell'attività di ascolto (deposito di atti; perquisizione; assunzione di informazioni; invito a comparire; ecc.).

Inoltre va evidenziato che gli *"elementi specifici e concreti"* non vanno intesi con riferimento alla singola utenza o fonte di ascolto da prorogare bensì vanno posti in relazione a tutte le utenze utilizzate o agli ambienti frequentati, semprechè rilevanti, dalla persona soggetta all'attività intercettiva.

Infine va precisato la indicazione degli *"elementi specifici e concreti"* deve essere oggetto di *"espressa motivazione"*, sicchè, oltre al già evidenziato divieto di far ricorso a formule di stile, si segnala la persistente ammissibilità della motivazione per *relationem*, attraverso il rinvio alle informative della Polizia Giudiziaria, a condizione ovviamente che il provvedimento dia conto di avere preso in esame e fatto proprio l'iter cognitivo e valutativo utilizzato dalla P.G. ed in ogni caso che, nella richiesta di proroga, sia desumibile l'autonoma valutazione operata dal Pubblico Ministero.

§ 3. Il regime transitorio

E' già stato evidenziato che le modifiche introdotte dalla Legge n. 47/25 trovano immediata applicazione **a partire da oggi** anche con riferimento alle intercettazioni già in corso, precedentemente autorizzate (ed eventualmente prorogate) dal GIP.

Per agevolare il lavoro dei Magistrati e dei Servizi di Polizia giudiziaria, appare opportuno considerare le seguenti situazioni:

A) servizio di intercettazione, già autorizzato alla data del 24 aprile 2025, in relazione al quale non risulti ancora scaduto il termine di quarantacinque giorni: in tali casi, ove si renda necessario procedere alla richiesta della terza proroga, la relativa annotazione della Polizia giudiziaria dovrà necessariamente indicare gli “*specifici e concreti elementi*” da cui inferire l'assoluta indispensabilità della prosecuzione delle intercettazioni, come richiesto dal nuovo art. 267/3°c. c.p.p.;

B) servizio di intercettazione già autorizzato, in relazione al quale risulti già scaduto il termine di quarantacinque giorni: le intercettazioni già autorizzate, anche oltre il termine di quarantacinque giorni, conservano piena validità ed utilizzabilità e, qualora si rendesse necessaria l'ulteriore proroga, l'annotazione della Polizia giudiziaria dovrà espressamente recare gli “*specifici e concreti elementi*” a sostegno dell'assoluta indispensabilità della prosecuzione delle intercettazioni.

C) le intercettazioni avviate a partire dalla data odierna: sono soggette alla nuova disciplina dalla terza proroga.

§ 4. Le deroghe al regime ordinario previste dall'art. 13 D.L. 13 maggio 1991

Come è già stato evidenziato l'art. 1, comma 2, alle lett. a) e b), della L. n. 47/2025 ha anche modificato il testo dell'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, lasciando inalterata la deroga già prevista per alcune categorie di reato al regime ordinario delineato dall'art. 267 c.p.p.

Tale deroga, come è noto, si sostanzia nella diversità dei presupposti richiesti per avviare l'intercettazione (*sufficienza di indizi* in luogo della gravità degli indizi), nella diversa durata del termine iniziale (*quaranta giorni* in luogo di quindici), nella diversa durata della proroga (*venti giorni* in luogo di quindici).

Dunque il limite temporale di quantacinque giorni ed i presupposti sostanziali richiesti per superarlo, stabilito in generale dall'art. 267, comma 3, c.p.p., non si applica ai casi in cui si proceda ad attività di intercettazione per i seguenti reati elencati dal citato art. 13:

- delitti di criminalità organizzata che, non va dimenticato, comprendono anche i reati associativi riferibili alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p.;
- delitti di minaccia col mezzo del telefono;

- delitti previsti dall'art. 371-bis, comma 4 bis, c.p.p., espressamente richiamati dal comma 3 bis dell'art. 267 c.p.p (delitti di cui agli artt. 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale).

In forza degli ulteriori rinvii operati al citato art. 13 dall'art 6 del D. Lg.vo n 216/17, la deroga alla disciplina ordinaria ed anche al limite temporale di 45 giorni sancito dell'art 267/3°c. c.p.p. trova applicazione anche con riferimento alle intercettazioni autorizzate nell'ambito dei procedimenti per altri delitti tra i quali si segnalano, in quanto di competenza di questo Ufficio:

- procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

- procedimenti per i delitti previsti dal libro II titolo XII, capo III sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (tra cui i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, caporalato, delitti di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.).

Nei casi sopra menzionati dunque, in deroga a quanto disposto dal novellato articolo 267, comma 3, secondo periodo, c.p.p., la durata delle operazioni di intercettazione, inizialmente autorizzate per quaranta giorni sulla base di sufficienti indizi di reato, potrà essere ulteriormente prorogata dal Giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti del decreto autorizzativo, **e quindi anche in assenza di elementi specifici e concreti sopravvenuti.**

Tuttavia anche in questi casi, sarà cura della Polizia giudiziaria, indicare nelle relative richieste gli elementi eventualmente sopravvenuti nel corso delle precedenti proroghe.

§ 5. Tutela del diritto alla riservatezza e divieto di inserimento di dati “sensibili”, in violazione delle garanzie difensive o comunque vietati dalla legge e di soggetti terzi estranei alle indagini (D.L. 10 agosto 2023, n. 105, con L. 9 ottobre 2023, n. 137 e L. 9 agosto 2024 n. 114)

Si coglie l'occasione per raccomandare al Personale dei Servizi di Polizia giudiziaria la puntuale osservanza del disposto dell'art. 268, comma 2°, c.p.p. (come modificato con D.L. 10 agosto 2023, n. 105), affinché nel corpo delle annotazioni comunque riguardanti le attività captative nonché dei relativi verbali di trascrizione (i c.d. “*brogliacci*”) vengano inseriti i soli brani delle conversazioni intercettate considerati “*rilevanti*”, nei limiti in cui ciò risulti funzionale alla prova dei fatti dedotti ed alla loro compiuta rappresentazione, omettendo ogni riferimento a parti dei colloqui contenenti dati riservati inconferenti o la cui trascrizione risulti addirittura vietata dalla legge (quali, ad esempio, quelli svoltisi tra soggetti ricompresi in categorie che rivestono uno “*status*” garantito da specifiche guarentigie - parlamentari, difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e soggetti depositari ex art 200 c.p.p. di segreti professionali, etc. - ed i loro assistiti, sempre che i colloqui riguardino l'espletamento del mandato loro conferito).

Si sottolinea a tal fine l'importanza, sin dalla fase di avvio dell'attività tecnica, di un costante rapporto operativo, anche informale, tra il P.M. titolare delle indagini e gli Organi di Polizia giudiziaria delegati alle operazioni di intercettazione, ciò anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 268/2 bis c.p.p. circa il potere-dovere del Pubblico Ministero di dare indicazioni e di operare la vigilanza sul rispetto delle citate disposizioni normative da parte della Polizia giudiziaria che procede alla stesura dei verbali di trascrizione. In questi, in particolare, non possono essere riportate “*espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata delle interlocutori, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini*”.

Appare dunque opportuno che gli ufficiali di P.G. preposti al riservato servizio tecnico, anche per le vie brevi, sottopongano tempestivamente ogni caso dubbio alla valutazione del Pubblico ministero, al fine di consentire un immediato vaglio del contenuto della conversazione, scongiurando così in radice il rischio che l'attività di verbalizzazione contenga, anche solo in via riassuntiva, conversazioni manifestamente irrilevanti o comunque inutilizzabili. In tali ultimi casi l'operatore dovrà limitarsi ad indicare i dati “esteriori” delle conversazioni/comunicazioni (numero del progressivo, data ed orario, nominativi dei soggetti intercettati etc.), aggiungendo di volta in volta la dizione prevista dall'art. 268, comma 2 bis c.p.p. “*La conversione omessa non è utile alle indagini*”, o altra ritenuta applicabile al caso di specie (es. conversazione con difensore non utilizzabile etc.).

Si rammenta infine che la materia delle intercettazioni è stata oggetto di un ulteriore recente intervento del legislatore che, con Legge n.114 del 2024, ha dettato specifiche disposizioni a tutela della riservatezza dei soggetti terzi, vale a dire di coloro che nell'ambito del procedimento non risultano indagati o persone offese, modificando le disposizioni relative al contenuto delle trascrizioni delle intercettazioni nei verbali di P.G. (art. 268/commi due *bis* e sei c.p.p.), nelle richieste di misure cautelari (art. 291/c. uno *ter* c.p.p..) e nelle ordinanze cautelari (art. 292/c. 2 *quater* c.p.p.). Le novità introdotte prevedono il divieto — la cui inosservanza, pur sfornita di sanzione processuale, potrebbe tuttavia rilevare in termini di responsabilità civile e disciplinare - di riportare le generalità di soggetti terzi o qualunque altro dato o espressione che consentano di identificarli in modo univoco. Quando dunque nel corso di una intercettazione, un soggetto diverso dalle parti sia interlocutore ovvero comunque oggetto della conversazione, costui non deve essere indicato né attraverso i suoi dati anagrafici né con espressioni e qualifiche che consentano comunque di risalire univocamente alla sua identità. Deroche al divieto riguardano i casi in cui la trascrizione del contenuto integrale dell'intercettazione, comprensivo delle espressioni che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti, “risulti rilevante ai fini delle indagini” in sede di stesura del verbale : è il caso dei soggetti non indagati nei confronti dei quali siano state autorizzate le intercettazioni, o che siano comunque a vario titolo interessati alla vicenda (in quanto tali già escussi a verbale, o che debbano necessariamente essere escussi in futuro) ricorrendo obiettivamente in tali casi le condizioni di rilevanza appena richiamate.

In assenza delle condizioni in deroga sopra richiamate si procederà ad indicare i soggetti diversi dalle parti con espressioni quali UOMO-DONNA, per necessità espositiva abbinate a numeri progressivi crescenti, in modo che a ciascuno di essi corrisponda sempre e solo un soggetto individuato (ad esempio Caio sarà sempre “Uomo uno” mentre tizio sarà sempre “Uomo due”). Anche in questo caso vale quanto già sottolineato al punto che precede circa l'importanza di un costante rapporto operativo, anche informale, tra il Pubblico Ministero titolare delle indagini e gli Organi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni di intercettazione.

Proprio il Pubblico ministero peraltro è tenuto ad operare un autonomo e rinnovato (rispetto al momento di stesura dei verbali da parte della P.g.) giudizio di indispensabilità in sede di eventuale stesura della richiesta di misure cautelari, ben potendo ricorrere il caso in cui l'indicazione delle generalità di un soggetto diverso dalle parti sia stata riversata dalla Polizia giudiziaria nei verbali di trascrizione in

quanto originariamente ritenuta rilevante, mentre al momento della redazione della richiesta di misure cautelari tale indicazione non risulti più indispensabile (e viceversa).

Si raccomanda pertanto ai Signori Magistrati ed ai Signori Dirigenti dei Servizi di Polizia giudiziaria indicati in indirizzo di garantire l'osservanza delle presenti direttive anche impartendo le opportune disposizioni agli Uffici ed ai Reparti dipendenti.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Reggio Emilia

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Calogero Gaetano PACI

